

Novità fiscali del 7 dicembre 2009: suggerimenti e proposte per le nuove bozze dei modelli Unico PF e Iva 2010; modelli Intrastat: dal 2010 obbligo di invio telematico, forse con Entratel; avvisi e atti del fisco: la relazione di notifica aggiorna il modello; scudo fiscale: ulteriori chiarimenti; enti associativi: il mancato invio del modello Eas trasforma gli enti da “non commerciali” a “commerciali”; nuovo modello per la comunicazione unica: in G.U. il Decreto per la nascita dell'impresa

Publicato il 7 dicembre 2009

suggerimenti e proposte per le nuove bozze dei modelli Unico PF e Iva 2010; modelli Intrastat: dal 2010 obbligo di invio telematico; avvisi e atti del fisco: la relazione di notifica aggiorna il modello; scudo fiscale: ulteriori chiarimenti; enti associativi: il mancato invio del modello Eas trasforma gli enti da “non commerciali” a “commerciali”; nuovo modello per la comunicazione unica; altre di fisco (modelli 730/2010: bozze del 4/12/2009)

**Indice:**

- 1) Suggerimenti e proposte per le nuove bozze dei modelli Unico PF e Iva 2010**
- 2) Modelli Intrastat: Dal 2010 obbligo di invio telematico, forse con Entratel**
- 3) Avvisi e atti del fisco: La relazione di notifica aggiorna il modello**
- 4) Scudo fiscale: Ulteriori chiarimenti**
- 5) Enti associativi: Il mancato invio del modello Eas trasforma gli enti da “non commerciali” a “commerciali”**
- 6) Nuovo modello per la Comunicazione unica: in G.U. il Decreto per la nascita dell'impresa**
- 7) Altre di fisco (Modelli 730/2010: bozze del 4/12/2009)**

## **1) Suggerimenti e proposte per le nuove bozze dei modelli Unico PF e Iva 2010**

Infatti, dal 03.12.2009 (si veda l'articolo sulle novità fiscali del 04.12.2009) le Entrate hanno aperto il forum per accogliere le osservazioni dei contribuenti.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 03.12.2009 ha subito messo in evidenza l'arrivo di nuove detrazioni e agevolazioni nell'Unico PF, con quadri snelli e meno pagine nel modello Iva.

Comune denominatore delle due bozze di dichiarazione, pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è stato quello di mettere il contribuente nelle condizioni per familiarizzare con le novità e contribuire, attraverso il forum, a una stesura finale priva di criticità.

### **Modello Unico PF**

Nel primo fascicolo del Modello Unico PF entrano a fare parte la nuova detrazione Irpef delle spese sostenute per l'arredo dell'immobile ristrutturato e quella riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.

Tra le novità di maggior rilievo, le agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti dal sisma in Abruzzo e, in particolare, il credito d'imposta per i costi riguardanti la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto degli immobili resi inagibili dal terremoto.

Tra le ultimissime novità a cui si è adeguato il modello, la riduzione dell'acconto Irpef.

Nel secondo fascicolo, nuova sezione nel quadro RT, dedicata alle plusvalenze derivanti dalle cessioni effettuate dal 1° gennaio 2009, imponibili nella misura del 49,72%.

Nel terzo, spiccano la detassazione per gli investimenti in nuovi macchinari (prevista dalla Tremonti ter) e le novità sui limiti di deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande. Infine, nel quadro RQ è stata inserita la sezione dedicata alla “Riliquidazione dell’imposta sostitutiva sulle rimanenze finali (D.L. 25/6/08 n. 112)”.

## **Modello IVA**

Nel modello IVA restaurato il frontespizio ed alcuni quadri.

La parte riservata alle informazioni sulla residenza anagrafica rimane solo a cura dei soggetti non residenti che devono indicare il codice dello Stato di appartenenza.

Nel quadro VX, quello in cui vanno evidenziati i risultati del periodo d’imposta, le distinte caselle per chiedere l’eventuale credito in detrazione o in compensazione sono state unificate.

Infine, nel quadro VO, al punto 33 è stata inserita una casella (la 2) per consentire ai contribuenti minimi di revocare l’appartenenza al regime previsto dalla Finanziaria per il 2008 e determinare nei modi ordinari l’Iva e le imposte sui redditi.

## **2) Modelli Intrastat: Dal 2010 obbligo di invio telematico, forse con Entratel**

Modello Intrastat: Le associazioni di categoria, con una lettera congiunta, hanno evidenziato le difficoltà di adempiere all’obbligo comunitario, come ridefinito ed esteso dal 2010, la cui disciplina interna è in fase di “allestimento”.

Tra le richieste delle imprese, fatte all'Amministrazione Finanziaria, oltre a una norma transitoria che differisca il termine di presentazione dei modelli Intrastat in sede di prima applicazione, è stata auspicata la possibilità di potere trasmettere gli elenchi intrastat, per i soggetti già abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, utilizzando quindi il canale Entratel. La lettera, sottoscritta da Cna, Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti è stata inviata al Direttore generale delle finanze e ai direttori delle Agenzie delle Dogane e delle Entrate.

Tutto ciò è dovuto al fatto che, a meno di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo anche per le prestazioni di servizi, non è ancora ufficiale la modifica legislativa e lo stesso quadro normativo interno è ancora in linea.

Infatti, lo schema di Decreto Legislativo attuativo delle direttive n. 8 e n. 117 del 2008 non è stato ancora stato approvato in via definitiva; mancano, poi, il decreto che dovrà ridefinire i termini e periodicità dell'adempimento e il provvedimento che dovrà approvare la nuova modulistica.

## **Obbligo Intrastat**

L'estensione dell'adempimento Intrastat è funzionale alla nuova regola della territorialità delle prestazioni di servizi tra imprese, regola che dal 2010 identificherà il luogo della prestazione, in via di principio, nel paese in cui è stabilito il committente.

Al fine di monitorare il corretto assolvimento degli obblighi d'imposta da parte del committente, sono state modificate le disposizioni in materia di elenchi riepilogativi contenute nella direttiva n. 112 del 2006, estendendo l'obbligo di compilazione degli elenchi, finora limitato agli scambi intracomunitari di beni, alle prestazioni di servizi rese tra soggetti passivi Ue, allorquando devono essere sottoposte all'Iva nel paese membro del committente con il meccanismo dell'inversione contabile.

Ulteriori modifiche sono state poi introdotte dalla direttiva n. 117 del 2008, che ha, in particolare, ridefinito la frequenza di presentazione degli elenchi riepilogativi, adottando in via di principio la periodicità mensile, con facoltà per gli stati membri di consentire la frequenza trimestrale agli operatori con ridotto volume di scambi.

## **Le osservazioni e le richieste delle associazioni di categoria**

Le associazioni firmatarie della lettera, pur consapevoli che le novità dovranno entrare in vigore dal 01/10/2010, come previsto dalla normativa comunitaria, hanno osservato che l'obbligo di presentare i modelli Intrastat esclusivamente per via telematica annunciato dalle amministrazioni in un convegno del 23 novembre (in effetti già contemplato dal dlgs attuativo predisposto dal governo) costituisce una scelta dell'Italia, così come quella di anticipare al giorno 19 del mese successivo il termine di presentazione dei modelli Intrastat, rispetto alla scadenza della fine del mese indicata dalla direttiva.

Non vanno dunque sottovalutate, le esigenze di semplificazione degli adempimenti delle imprese, per cui è stato chiesto al fisco italiano:

- di prevedere un primo invio telematico cumulativo degli elenchi relativi ai primi sei mesi del 2010, per consentire, soprattutto alle piccole imprese, il tempo indispensabile ad acquisire le necessarie cognizioni sull'adempimento;
  
- di stabilire il termine di presentazione tenuto conto dei margini previsti dalla normativa comunitaria;
  
- di prevedere che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie all'Agenzia delle Entrate possano trasmettere i modelli Intrastat attraverso il canale Entratel, evitando loro di doversi accreditare al sistema telematico dell'agenzia delle Dogane;
  
- di adottare una soglia più elevata, per un congruo periodo transitorio, per l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat con periodicità mensile, considerato che fino al 31.12.2011 la direttiva consente agli stati membri di fissare tale soglia a 100 mila euro.

Infine, è auspicabile che anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possa fare pressioni nei riguardi delle Entrate e delle Dogane, affinché i propri iscritti possano utilizzare il collaudato e conosciuto sistema telematico Entratel, per trasmettere anche i modelli intrastat, in maniera tale da evitare ai Commercialisti di dovere ulteriormente appesantire la gestione informatica dei propri studi (si pensi in atto, al sistema Entratel, a quello diverso per le Camere di Commercio, a quello per gli enti di previdenza, e così via).

### **3) Avvisi e atti del fisco: La relazione di notifica aggiorna il modello**

E' stata modificata la relazione di notifica degli avvisi e degli altri atti che, per legge, devono essere notificati al contribuente dai messi comunali o dai messi speciali dell'amministrazione finanziaria.

La nuova versione prevede una sorta di compilazione guidata da parte del notificatore, il quale deve ora riempire i campi in bianco secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia in calce al modello.

Il nuovo modello è costituito da una parte introduttiva, riguardante il soggetto notificante, il tempo ed il luogo della notifica e da sei capoversi dedicati alle notizie relative alle modalità di consegna dell'atto e/o alle motivazioni di mancata consegna dello stesso.

Nel primo capoverso si indica il luogo in cui la notifica è stata effettuata mediante consegna nelle mani proprie del destinatario; il secondo punto prevede la consegna dell'atto alla persona o al capo dell'ufficio presso il quale il destinatario ha eletto domicilio; il terzo e quarto punto prevedono la notifica (effettuata nei luoghi di cui ai precedenti) ma mediante consegna in busta sigillata a persona diversa dal destinatario che sarà avvisato con raccomandata; il quinto punto prevede la notifica mediante deposito in busta sigillata presso la casa comunale con affissione dell'avviso di deposito e comunicazione al destinatario con lettera raccomandata; il sesto ed ultimo punto prevede la notifica mediante deposito in busta sigillata presso la casa comunale con conseguente affissione dell'avviso di deposito nel caso in cui nel comune non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

### **Controlli accelerati sui versamenti di imposte per impedire la fase del ravvedimento**

L'Agenzia delle Entrate ha invitato gli uffici locali ad essere tempestivi nel controllo dei versamenti fiscali.

Dai controlli automatizzati, che si fanno dopo la presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'iva, dell'Irap e dei modelli 770, ai controlli in tempo reale.

Gli uffici dovranno quindi eseguire le verifiche sui versamenti del 2009 e, in particolare, dovranno controllare la veridicità dei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e la congruità dei relativi pagamenti.

In caso di omessi o tardivi versamenti, sarà preclusa al contribuente la facoltà di avvalersi del ravvedimento, con le mini- sanzioni del 2,5% (un dodicesimo del 30%), in caso di ravvedimento breve entro 30 giorni, o del 3% (un decimo del 30%), in caso di ravvedimento lungo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale ha commesso la violazione.

In caso di omessi o tardivi versamenti sarà pertanto applicata la sanzione intera del 30%, oltre gli interessi del 3% da applicare dal giorno successivo alla scadenza del pagamento.

Sanzione del 30% che, tuttavia, potrà fruire di un abbattimento a un terzo, cioè al 10% in caso di pagamento entro i 30 giorni successivi all'avviso bonario inviato dall'ufficio locale delle Entrate.

#### **4) Scudo fiscale: Ulteriori chiarimenti**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49 del 23.11.2009, relativa all'emersione di attività detenute all'estero (art. 13-bis della Legge n. 102/2009, e successive modifiche) ha chiarito, tra i tanti punti, che l'intermediario deve restituire la copia della dichiarazione riservata soltanto dopo l'effettivo pagamento dell'imposta straordinaria e, in caso di rimpatrio, soltanto dopo aver ricevuto in deposito le attività emerse.

In presenza, invece, di cause oggettive che impediscono l'effettiva emersione delle attività entro il 15 dicembre 2009, il contribuente dovrà presentare una successiva dichiarazione riservata indicando l'importo delle attività effettivamente rimpatriate o regolarizzate per le quali lo scudo produce i suoi effetti, anche nel caso sia intervenuta un'attività di controllo tra la prima e la seconda dichiarazione riservata.

Sempre in tema di dichiarazione riservata, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che se il contribuente ha presentato la dichiarazione di emersione entro il 28 ottobre, data di approvazione del nuovo modello, questa è da considerarsi valida a tutti gli effetti, a meno che non ci sia necessità di integrarla per segnalare la presenza di cause che ostacolano il contestuale rimpatrio o regolarizzazione.

Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che i contribuenti che hanno ricevuto nelle scorse settimane i questionari relativi alle disponibilità costituite all'estero non possono avvalersi dello scudo fiscale se hanno risposto positivamente ad uno o più quesiti in esso contenuti.

Se, invece, il contribuente ha ricevuto il questionario successivamente all'adesione alle procedure di emersione, è comunque tenuto alla sua compilazione e dovrà dimostrare all'Amministrazione finanziaria, entro trenta giorni dalla notifica del questionario, l'avvenuto rimpatrio o regolarizzazione delle attività detenute all'estero (*C.N.D.C.E.C., nota del 30.11.2009*).

### **Sanzioni per omessa dichiarazione**

In caso di presentazione, con ritardo non superiore a 90 giorni, della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, nella quale andava compilato anche il modulo RW, qualora non siano dovute imposte, la sanzione da versare in sede di ravvedimento è pari a 21 euro (euro 258 ridotto ad un dodicesimo).

Se, invece, dalla dichiarazione risulta un'imposta dovuta la tardiva presentazione della medesima è regolarizzabile con il pagamento di una sanzione pari ad 1/12 del 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di 21 euro).

Rimane fermo l'obbligo di pagare, nello stesso termine di 90 giorni, l'imposta non versata,



unitamente ai relativi interessi legali calcolati giorno per giorno.

In entrambi i casi, è altresì dovuta in misura ridotta la sanzione specificamente prevista per l'omissione relativa alla mancata presentazione del modulo RW, pari al 10% degli importi non dichiarati.

Nel caso in cui nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008 non sia stato compilato il modulo RW, la violazione può essere sanata entro il termine del ravvedimento operoso, con il versamento, in misura ridotta, della sanzione specifica del 10% degli importi non indicati.

Qualora sia stata omessa anche la dichiarazione dei redditi derivanti dalle attività estere, sono dovute la maggiore imposta non versata, i relativi interessi, nonché la sanzione in misura ridotta per infedele dichiarazione (circolare n. 49/E/2009).

## **5) Enti associativi: Il mancato invio del modello Eas trasforma gli enti da “non commerciali” a “commerciali”**

L'invio del modello Eas è condizione essenziale per poter continuare a fruire dei benefici fiscali; l'ente che non provvederà all'adempimento telematico (previsto entro il 15.12.2009), si tramuterà ente commerciale a tutti gli effetti, attirando nella commerciabilità tutte le attività svolte, con le conseguenze che ne derivano (pagamento di imposte, obblighi contabili, ecc.).

Il modello deve, infatti, essere presentato telematicamente, direttamente dall'ente associativo tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, o mediante intermediario abilitato.

Lo ha precisato il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro nella nota del 03.11.2009, che

ha colto l'occasione per riepilogare la seguente relativa situazione normativa ed interpretativa da parte delle Entrate.

### **Scadenza imminente**

Gli Enti Associativi devono trasmettere entro il 15.12.2009 all'Agenzia delle Entrate il modello Eas, mediante il quale vengono comunicati al fisco, ai sensi dell'art.30 del D.L. 185/2008, i dati rilevanti ai fini fiscali.

Gli enti associativi interessati dal provvedimento sono quelli che usufruiscono di una o più agevolazioni fiscali contenute negli art. 148 del Tuir e art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

Secondo le Entrate, vi fanno parte di questa categoria tutte le associazioni che richiedono agli associati la quota associativa e/o offrono i loro beni o servizi agli associati dietro corrispettivo specifico.

### **Soggetti Esonerati**

Sono esonerati all'invio del modello:

- Le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25.5.1995;

- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91;  
- le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata;

le associazione Onlus di opzione;

- le associazioni non governative riconosciute idonee ex L 49/87;
- fondazioni, enti di diritto pubblico, fondi pensione e altri enti che non abbiano natura associativa.

### **Soggetti Obbligati**

I soggetti obbligati vengono distinti in due categorie:

- a) Enti obbligati a compilare il modello in tutte le sue parti;
- b) Enti che possono comunicare i dati parzialmente.

Fanno parte della prima categoria i seguenti enti:

- associazioni non riconosciute che svolgono attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
- associazioni senza personalità giuridica che usufruiscono del regime di decommercializzazione per le attività svolte nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici;
- enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.

Fanno parte del secondo gruppo:

- le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato iscritte rispettivamente ai

registri di cui all'art. 7 L 383/00 e all'art. 6 L 266/91;

- le associazioni e società sportive dilettantistiche, diverse da quelle esonerate, iscritte al registro del CONI;

- le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni e le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

- partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, Enti Bilaterali e gli istituti di patronato;

Infine, si ricorda che le Onlus non sono, invece, interessate dall'adempimento.

### **Ulteriori chiarimenti**

Per ultimo, con la circolare n. 51/2009, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le associazioni combattentistiche e d'arma, iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della Difesa, possono presentare il modello EAS secondo le modalità semplificate.

La semplificazione in sede di compilazione vale anche per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, dotate di personalità giuridica e su cui lo stesso Comitato olimpico nazionale italiano esercita poteri di indirizzo e controllo.

Nessun obbligo di presentazione del modello per i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.

Infatti, dal momento che non godono delle agevolazioni riservate ai sindacati, non sono tenuti a

presentare il modello.

Inoltre sono escluse dall'onere della presentazione del modello EAS le fondazioni, gli enti di diritto pubblico, gli enti destinatari di specifici regimi tributari e le ONLUS.

## **6) Nuovo modello per la Comunicazione unica: in G.U. il Decreto per la nascita dell'impresa**

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 03.12.2009, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.11.2009, con cui è stato approvato il modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.

Il nuovo modello sostituisce quello precedente approvato con Decreto 02.11.2007, in conformità al D.P.C.M. del 06.05.2009.

Avverte l'art. 3 del neo Decreto che il modello di comunicazione unica viene reso disponibile in formato elettronico sul sito internet [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it).

La legge prevede che la comunicazione unica valga per le dichiarazioni già previste dalle modulistiche del Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INAIL, TNPS, Albo Artigiani, Ministero del Lavoro nel caso di inizio attività d'impresa, sue modifiche e cessazione.

Gli adempimenti presi in esame per la definizione del modello sono quelli previsti dal DPCM di regole tecniche.

## **Struttura della pratica**

Ogni comunicazione unica d'impresa è una collezione di file, strutturata in:

### **Modello Comunicazione**

- Un file con i dati del modello-unico-di-comunicazione, con la funzione di descrivere il soggetto, l'oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti) con l'impronta digitale di ciascuno
- Un file-distinta-della-comunicazione con la rappresentazione di stampa (PDF) del modello-unico-di-comunicazione, da sottoscrivere digitalmente.

**Modulistica Registro Imprese** in formato specificato da Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente la modulistica ai fini INPS (Artigiani e Commercianti).

**Modulistica Albo Artigiani**, integrata con la modulistica Registro Imprese, secondo le specifiche tecniche indicate dalle amministrazioni competenti;

- Un file-pratica-registro-imprese: file informatico sulla modulistica RI, contenente i dati previsti dai paragrafi precedenti

- Eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici da allegare a particolari adempimenti, es. modello di iscrizione all'Albo delle Cooperative, da sottoscrivere digitalmente

- Eventuali documenti allegati: documenti informatici previsti per alcuni adempimenti, es. copia autentica dell'atto, da sottoscrivere digitalmente

o Un file-distinta: documento informatico firmato digitalmente, che riporta in formato di stampa le informazioni del modello così come scritte nel file-pratica, da sottoscrivere digitalmente

### **Un file-riepilogo**

**Modulistica Agenzia delle Entrate, AA7 e AA9** come prevista dai provvedimenti

dell'Agenzia Entrate;

- Un file-pratica-AA7/AA9

- Un file-distinta-della-dichiarazione con la rappresentazione di stampa (PDF), da sottoscrivere digitalmente

### **Modulistica INAIL**

#### **7) Altre di fisco:**

##### **- Modelli 730/2010 (bozze del 4/12/2009)**

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito le bozze del Modello di dichiarazione 2010 e le relative istruzioni:

- Modello 730/2010;

- Istruzioni per la compilazione.

Ha, quindi, reso attivo il Forum 730/2010 (bozze) invitando gli interessati ad inviare proposte e suggerimenti.

Tra le novità spunta è emerso che nel quadro "F", vi è un nuovo campo dedicato all'eccedenza di acconto Irpef compensata in F24, a seguito del pagamento del 99% dell'acconto anziché del 79%, come disposto dal D.L. del 23.11.2009.

Nella nuova bozza di dichiarazione semplificata hanno trovato posto anche le agevolazioni dedicate alla casa.

Il nuovo 730 apre infatti al bonus arredi, con la detrazione del 20% per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, tv e pc, per l'arredo di immobili ristrutturati, e alla proroga delle ristrutturazioni edilizie agevolate, con lo sconto del 36% sulle relative spese.

Largo anche al rinnovo della detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico degli edifici esistenti.

In più, è prevista la possibilità per gli eredi o gli acquirenti degli immobili oggetto di riqualificazione energetica nel 2008, di rideterminare il numero delle rate di detrazione d'imposta residue.

Anche nella nuova versione della bozza di dichiarazione lo spazio dedicato al credito d'imposta per i contribuenti colpiti dal sisma del 06.04.2009 in Abruzzo.

Resta ancora in stand by il 5 per mille.

La nuova bozza del modello 730/2010 non contiene, per ora, il riquadro per la scelta del 5 per mille solo perché, come già chiarito nei comunicati stampa precedenti, si è in attesa della norma che ne dispone la proroga.



**- Deducibili gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora vantati verso la P.a.**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24576 del 2009, ha stabilito che sono deducibili dal reddito gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

**- Accertamento con indicazione errata o mancante della commissione tributaria: Conseguenze**

Nell'avviso di accertamento notificato manca o è errata l'indicazione della commissione tributaria a cui ricorrere, allora il contribuente ha più tempo, oltre i 60 giorni, per presentare l'opposizione a tale atto del fisco che, quindi, non è nullo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23010 del 30.10.2009, secondo cui l'omissione rappresenta una semplice irregolarità per la quale non è prevista la massima sanzione della nullità.

La Suprema Corte di Cassazione, con la citata sentenza ha messo in risalto che il legislatore, con gli articoli 19 del Dlgs 546/1992 e 7 della legge 212/2000, ha solo invitato ad indicare negli atti impugnabili la Commissione tributaria competente per proporre il ricorso, ma non ha stabilito in maniera espressa nessuna conseguenza derivante dall'incompleta o omessa indicazione di tale dato.

Si tratta quindi di norme rivolte ad agevolare il compito del contribuente che vuole presentare

ricorso contro l'avviso di accertamento, ma non pongono nessun obbligo di specifica a carico dell'ente impositore.

I giudici Supremi hanno stabilito (riprendendo quanto affermato nelle precedenti pronunce 14482/2003 e 20634/2008) che la mancata indicazione nell'atto di accertamento del termine entro cui ricorrere comporta come unica conseguenza la mancata decorrenza del termine stesso previsto per l'impugnazione, ciò significa che se il ricorrente avesse presentato il ricorso oltre i canonici 60 giorni non ci sarebbe stata censura dello stesso.

#### **- Corte Ue, in Sardegna la produzione di allumina è esente da Iva**

È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici con la sentenza relativa al procedimento C 89/08.

#### **- Attivazione di talune direzioni provinciali**

Il 7 dicembre 2009 sono attivate le Direzioni provinciali di Ancona e Foggia e sono contestualmente soppressi gli uffici locali operanti ad Ancona, Fabriano, Jesi, Senigallia, Foggia, San Severo, Cerignola, Lucera e Manfredonia.

Il 14 dicembre 2009 sono attivate le Direzioni provinciali di Ascoli Piceno e Fermo e sono

contestualmente soppressi gli uffici locali operanti ad Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo.

Il 7 dicembre 2009 sono attivate le Direzioni provinciali di Ancona e Foggia e sono contestualmente soppressi gli uffici locali operanti ad Ancona, Fabriano, Jesi, Senigallia, Foggia, San Severo, Cerignola, Lucera e Manfredonia.

Il 14 dicembre 2009 sono attivate le Direzioni provinciali di Ascoli Piceno e Fermo e sono contestualmente soppressi gli uffici locali operanti ad Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Fermo.

**(Disposizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 04.12.2009, prot. 2009/181869)**

**Vincenzo D’Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l